

LA VOCE DEL CITTADINO

Fecondazione eterologa, la Consulta pone argine alla deriva morale e giuridica

La fecondazione di tipo eterologo può essere definita come un metodo artificiale di fecondazione in cui sono usati gameti non appartenenti alla coppia.

Su tale tema, il 22 maggio 2012, la Corte Costituzionale si è, finalmente, pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dai Tribunali di Firenze, Catania e Milano relativamente al divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo sancita dalla legge n. 40 del 2004, restituendo gli atti ai giudici rimettenti perché valutino la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2011 (S.H. e altri contro Austria), sulla stessa tematica.

TALE PRONUNCIA della Consulta è da salutare con favore perché ha permesso di salvare, per il momento, la legge 40/2004, nella parte in cui prevede il divieto di poter far ricorso, in Italia, alla fecondazione eterologa. C'è chi considera la fecondazio-

La pronuncia da salutare con favore perché salva la legge 40/2004



ne eterologa compatibile con il nostro ordinamento, tentando di assimilarla, in modo del tutto infondato e subdolo, all'adozione dei minori, sostenendo che anche in questa fattispecie il minore non gode dei suoi genitori biologici. Esiste, tuttavia, un'enorme differenza tra la fecondazione eterologa e l'adozione.

L'adozione, infatti, non ha come obiettivo principale quello di soddisfare un desiderio di genitorialità (come avviene con la fecondazione artificiale), quanto piuttosto di rispondere alla necessità dei bambini, che si trovano in uno stato di abbandono materiale o morale, di vivere in una famiglia ove sia presente la figura paterna e materna. Il principio fondativo dell'adozione è dunque opposto a quello su cui si basa la fecondazione eterologa.

Com'è noto esistono due tipologie di fecondazione assistita, o meglio artificiale: quella omologa e quella eterologa. E' necessario, tuttavia, precisare, a scanso di equivoci, che né la fecondazione di tipo omologo - quella in cui si usano gameti appartenenti alla coppia - né tantomeno quella di tipo eterologo sono conformi alla legge morale naturale e, dunque, al Magistero della Chiesa (cfr. CCC n. 2376-2378).

La Conferenza episcopale italiana, nel giugno del 2005, tuttavia, durante i referendum, - promossi dai Radicali italiani, dall'Associazione Luca Coscioni, dai Democratici di Sinistra, dai Socialisti Democratici Italiani e da Rifondazione Comunista - che

avevano l'intento di abrogare alcune parti della legge 40/2004, che regola la procreazione medicalmente assistita, ha propiziato la difesa della legge, ritenendo, a ragione, che questa così com'era stata approvata dal Parlamento, mettesse fine al far west della provetta, che esisteva prima dell'approvazione della legge.

La strategia, che fu proposta dall'allora presidente della Cei, card. Camillo Ruini, aveva come obiettivo di far fallire i quattro referendum e a tal fine, per evitare che i quesiti referendari raggiungessero il quorum, [...]

Dopo la cocente e inaspettata

sconfitta, i promotori dei referendum, hanno iniziato a usare la strada giudiziaria per disintegrare la legge 40/2004, propiziando, la presentazione di ricorsi contro alcuni articoli della legge 40, presso tribunali civili e amministrativi, alcuni dei quali hanno, anche, eccepito l'incostituzionalità della legge.

SOLTANTO la sentenza della Consulta dell'8 maggio 2009 n. 151 ha però modificato parzialmente l'art. 14 della legge, non riformando, tuttavia, l'impianto generale di questa, che ad oggi, rimane sostanzialmente immutato

rispetto al testo licenziato dal Parlamento nel 2004.

Credo, però, sia importante, a questo punto, chiederci i motivi per cui queste forze politiche e culturali hanno cercato e cercano tuttora di abbattere la legge 40/2004.

In primo luogo è da chiarire, che queste forze fanno parte di quella galassia libertaria nella quale si trovano assieme i nemici della legge 40/2004, accanto a coloro i quali mirano, in modo militante, a depotenziare la famiglia eterosessuale, fondata sul matrimonio, chiedendo l'equiparazione a questa, delle unioni di persone conviventi e di quelle di persone

dello stesso sesso. [...]

In questa prospettiva, la pronuncia della Consulta del 22 maggio 2012, ha deluso, in parte, queste forze libertarie che speravano in un accoglimento, da parte della Corte, dell'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 4 comma 3, della L. 40/2004, promossa dai tre tribunali anzidetti. La Consulta ha, infatti, deciso di restituire gli atti ai tribunali rimettenti, perché valutino la questione alla luce della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 novembre 2011 (S.H. e altri contro Austria). Dopo tale pronuncia, i tribunali rimettenti se vorranno

riproporre eccezioni di costituzionalità alla Consulta, dovranno tener conto della sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che è intervenuta successivamente alla proposizione dei loro quesiti di costituzionalità e che ha stabilito che il divieto che è posto in Italia dalla legge 40/2004 non viola alcun diritto umano fondamentale.

Il fronte favorevole ad abbattere il divieto alla fecondazione eterologa, previsto dalla legge 40/2004, subito dopo la pronuncia della Consulta, si è rimesso all'opera per cercare nuove strade al fine di far espungere tale divieto dal nostro ordinamento. Vari sono i livelli e i piani d'azione con cui il fronte tenta di perseguire tale fine.

Un livello d'azione è quello attuato dall'associazione "Luca Coscioni" che ha pubblicato una nota sul proprio sito nella quale dichiara di voler fornire "aiuto alle coppie a fare ricorso e a concludere all'estero il disegno criminoso di avere un bambino", mettendo a disposizione

Non si vede perché la salute della coppia debba prevalere su quella del figlio

la loro struttura per l'assistenza giudiziaria. [...]

Su un altro livello si pone il giurista Stefano Rodotà (*la Repubblica* 23.05.2012), eminenza grigia del fronte libertario, che propone, per superare il divieto alla fecondazione eterologa, un'interpretazione estensiva del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Cost., cercando di inserire in questo diritto, anche il presunto diritto fondamentale al benessere psico-fisico della coppia.

TALE interpretazione appare inaccettabile in quanto non tiene conto del fatto che la nostra Costituzione non prevede un diritto alla salute della coppia. Tra l'altro, l'articolo 32 tutela anche la salute del figlio e non si vede in che misura la salute della coppia possa essere prevalente su quella del figlio. E poi, elemento non trascurabile da rilevare è, che per la Costituzione italiana il bambino ha due genitori soltanto. [...]

Pertanto, la pronuncia della Corte Costituzionale, si pone nei confronti di quelle "forze culturali e politiche", che sono artefici del tentativo di promuovere giuridicamente "nuovi presunti diritti", senza corrispondenti doveri - come argine ad una deriva morale e giuridica, che incombe sulla nostra società e di cui le Corti di giustizia, quando tendono a sostituirsi ai Parlamentari, sono anche responsabili.

Giancarlo Cerrelli
Vice presidente centrale
Unione giuristi
cattolici italiani

**➔ FITTASI
SS 106**

**(EX AN AUTO
CONCESSIONARIO OPEL)**

**MAGAZZINO COMMERCIALE
DI MQ. 450 PIÙ PIAZZALE**

ANTISTANTE DI 500 MQ.

**TUTTO RISTRUTTURATO ED A
NORMA. TEL. 338 1189956**

**➔ VENDESI
A CROTONE**

LOC. PASSOVECCHIO

CAPANNONE DI MQ. 800

**CIRCA CON PIAZZALE,
COMPLETAMENTE**

**INDIPENDENTE, PREZZO AFFARE
PER IMMEDIATO REALIZZO.**

TEL. 348/0612190